



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria
Prot. n° 3998/2009
AS/amp

12/10/2009

Roma

Alla Federazione Regionale degli
Ordini Provinciali dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali

Agli Ordini Provinciali dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare 20 BIS/2009

Oggetto: incarico responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti, categorie 9 e 10 di cui classi A e B.

La deliberazione 11 maggio 2005 dell'Albo gestori ambientali fra i titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalità richiesta al responsabile tecnico all'art 2 al punto b) elenca:

“Laurea in ingegneria o in chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.”

Sulla base di tale presupposto i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali si ritengono pienamente legittimati a svolgere tale compito in quanto la L. 7 gennaio 1976 n. 3, integrata con L. 10 febbraio 1992 n. 152 “Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale” all'art. 2 riportante le attività professionali recita:

“In particolare sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: ...
1) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di cave e torbiere a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agroindustriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere antirumore; ...

o)le analisi fisico-chimiche- microbiologiche del suolo, ... -- omissis--- ... e l'interpretazione delle stesse.

r)lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente, la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e sulla fauna.....

z)il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione dei territori rurali, agricoli e forestali, il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali; ...”

Purtroppo la dizione contenuta nella delibera che sembra lasciare impregiudicato l'accesso all'elenco dei responsabili tecnici a coloro che, come i dottori agronomi e i dottori forestali, possano vantare laurea ritenuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale, non viene suffragata poi dalle specificazioni riportate in legenda degli allegati riepiloganti i requisiti richiesti ai responsabili tecnici ove tra le lauree esplicitate mancano quelle proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Nonostante l'assenza della specifica laurea negli abachi allegati si ritiene che la laurea in scienze agrarie e forestali unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione siano assolutamente comprese tra le altre lauree riconosciute idonee sulla base del corrispondente ordinamento professionale e quindi costituiscano titolo per la professionalità richiesta al responsabile tecnico delle attività soggette ad iscrizione albo gestori ambientali relative alla categoria 6D, 6E , 6F e 6 G relative alla gestione di impianti di discarica nonché alla categoria 9 relativa alla bonifica dei siti inquinati.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

